

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Art. 1 oggetto

Art. 2 regime di aiuto

Art. 3 soggetti beneficiari

Art. 4 spese ammissibili

Art. 5 spese non ammissibili

Art. 6 intensità dell'aiuto e divieto di cumulo

Art. 7 modalità di presentazione della domanda

Art. 8 procedimento contributivo

Art. 9 concessione del contributo ed erogazione del contributo

Art. 10 modalità di rendicontazione della spesa

Art. 11 revoca del contributo

Art. 12 obblighi dei beneficiari

Art. 13 rinvio

Art. 14 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8, e 9 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), la misura, i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di un contributo per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione.

Art. 2 regime di aiuto

1. I contributi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini del riscontro del rispetto dei limiti di cui al comma 2, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante i contributi ricevuti dal beneficiario in regime "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 è redatta su modelli predisposti dal competente Servizio della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, da pubblicarsi sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo i consorzi di sviluppo economico locale che hanno concluso le operazioni di riordino previste dalla normativa vigente in materia, i Consorzi di bonifica e il CAFCF Spa (Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale).

Art. 4 spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento gli oneri connessi all'assunzione del personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno in liquidazione, nonché presso l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna in liquidazione, con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale.
2. Gli oneri di cui al comma 1 riguardano:
 - a) la retribuzione lorda diretta e differita corrispondente allo stipendio base, i ratei di tredicesima e di quattordicesima se previsti dal contratto di lavoro, e il trattamento di fine rapporto;
 - b) i contributi previdenziali e assistenziali.

Art. 5 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo gli oneri relativi a ulteriori costi previsti dal contratto collettivo e individuale di lavoro diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 2, quali ad esempio, incentivi, bonus, partecipazione agli utili, prestazioni in natura, premi di produzione.

Art. 6 intensità dell'aiuto e divieto di cumulo

1. Il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, fino ad un massimo di cinquantamila euro per ciascuna assunzione effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
2. In materia di cumulo si applica l'articolo 5, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 7 modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti, è presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, prima dell'assunzione di ciascuna unità di personale da assumere. La domanda è redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive dopo l'approvazione di quest'ultimo.
2. Alla domanda è allegato:
 - a) un prospetto analitico recante i costi di cui all'articolo 4 in relazione a ciascuna unità di personale da assumere nonché la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
 - b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, attestante il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003 n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

Art. 8 procedimento contributivo

1. I contributi sono concessi mediante procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 9 concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo.
2. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data del decreto di concessione del contributo medesimo, il beneficiario stipula il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Il contributo concesso può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al settanta per cento dell'importo concesso previa presentazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e di fidejussione bancaria o polizza assicurativa intestata all'Amministrazione Regionale d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.
4. Entro trenta giorni dalla richiesta di erogazione il Servizio sviluppo economico locale provvede all'erogazione anticipata del contributo; il restante importo è erogato previa presentazione da parte del beneficiario della rendicontazione della spesa dell'intero importo del contributo concesso.
5. Qualora non venga richiesta l'erogazione anticipata del contributo ai sensi del comma 3, il contributo è erogato in unica soluzione alla presentazione della rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 10.

Art. 10 modalità di rendicontazione della spesa

1. Il beneficiario del contributo presenta la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine stabilito con il decreto di concessione del contributo.
2. La rendicontazione della spesa è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC economia@certregione.fvg.it.
3. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al contributo, il contributo è rideterminato fino all'ammontare della spesa rendicontata.

Art. 11 revoca del contributo

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario ovvero qualora il contratto di lavoro a tempo indeterminato non sia stipulato entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di concessione del contributo.
2. Comporta la revoca parziale del contributo la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro intervenuta dopo la concessione del contributo ma prima dello spirare del termine previsto per la presentazione della rendicontazione.
3. Nel caso di cui al comma 2, il soggetto beneficiario provvede alla restituzione della quota parte dell'incentivo rappresentante i costi non sostenuti in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 12 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari devono conservare i titoli originari di spesa e ogni altra documentazione relativa a ciascuna assunzione oggetto di contributo, presso i propri uffici in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 13 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000.

Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE